

ACCORDO TERRITORIALE RELATIVO AL COMUNE DI TERAMO

Accordo territoriale per il Comune di Teramo - Legge 09.12.1998 n. 431 - D.M. 16.01.2017 in conformità alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 ed al D.Lgs. 16 gennaio 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Le Organizzazioni della proprietà edilizia e le Organizzazioni dei conduttori come appresso indicate:

- Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;

- Vista la convenzione nazionale in data 08.02.1999, sottoscritta ai sensi dell'art. 4, comma 1, della richiamata legge e successivi aggiornamenti del 25 ottobre 2016 ed i relativi allegati;

- Visto il D.M. 16 gennaio 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che definisce i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato;

- Tenuto conto delle definizioni delle microzone censuarie, individuate dal Comune di Teramo regolarmente approvate con delibera della Giunta Comunale n.321 del 19.09.2014, all'interno delle quali si riscontra una sufficiente omogeneità delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli edifici ivi insistenti;

- Considerato che in data 04.10.2003 Prot. n.44095 veniva stipulato il primo accordo territoriale per il Comune di Teramo in attuazione delle previsioni di cui alla legge n. 431/1998 avente durata pluriennale, successivamente sostituito da altro accordo del 18.02.2014, depositato con Prot. n.7470;

- Ritenuto che, dall'esperienza maturata nel corso della vigenza dei precedenti accordi, è possibile fornire alle parti contrattuali uno strumento maggiormente affinato ed il più possibile in linea con le aspettative della legge al fine di:

§ favorire l'allargamento del mercato delle locazioni agli immobili attualmente sfitti e l'accesso alle locazioni ai settori sociali che attualmente ne sono esclusi;

§ ricondurre alla legalità il mercato degli affitti sommerso e irregolare;

§ migliorare lo stato manutentivo degli immobili, in conformità delle norme sulla sicurezza, della tutela della salute e del risparmio energetico.

- Considerato che per favorire il raggiungimento di questi obiettivi le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo ritengono utile, come previsto dai commi 7 e 8 dell'art. 1 del D.M.



Giovanni Bacci

16 gennaio 2017, l'assistenza delle stesse per la verifica dei parametri dei contratti di locazione stipulati e la loro rispondenza all'accordo territoriale, anche al fine del riconoscimento dei benefici fiscali solo a coloro che ne applicheranno correttamente le relative disposizioni;

stipulano e convengono quanto segue:

CAPO I

NORME GENERALI

1. PREMESSE: Le premesse sono parte integrante del presente Accordo;

2. AMBITO DI APPLICAZIONE: I criteri e le modalità per la determinazione del canone di locazione e il contratto tipo stabiliti dal presente Accordo, per ciascuno dei regimi pattizi previsti dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 2 comma 4 e art. 5 si applicano esclusivamente agli immobili locati ad uso abitativo situati nel territorio del Comune di Teramo;

3. TERMINI DI VALIDITA' DELL'ACCORDO LOCALE: Il presente Accordo è valido per la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula o comunque fino al rinnovo della Convenzione nazionale e del successivo decreto ministeriale, come stabilito all'art. 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e D.M. 431 e D.M. 16 gennaio 2017 del M.I.T. Alla predetta scadenza e fino alla stipula di un nuovo Accordo continuerà ad applicarsi il presente Accordo. Per il rinnovo dell'Accordo locale si applicano le procedure previste all'art. 2, I. cit.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE OMOGENEE:Le parti, tenuto conto della individuazione del Comune di Teramo, di microzone censuarie all'interno delle quali si riscontra una sufficiente omogeneità delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei fabbricati ivi insistenti e rilevato che le stesse possono essere ulteriormente suddivise, per valori di mercato, dotazioni infrastrutturali e tipologie edilizie, individuando 14 microzone omogenee del territorio del Comune di Teramo , all'interno delle quali ogni edificio sarà localizzato attraverso il foglio di mappa catastale che lo individua, il tutto come di seguito indicato:

• ZONA OMOGENEA 1 - "centrale"

Microzona censuaria (centro storico)	Fogli di Mappa
1	69 - 147

Indicativamente identificabile nel nucleo storico della città estesa alle circonvallazioni e comprendente: Area compresa tra Circonvallazione Ragusa,via Porta Melatina , via Noè Lucidi,Circonvallazione Spalato,via Paolantonio,viale Mazzini, Piazza Garibaldi (di confine),

• ZONA OMOGENEA 2 - "Semicentrale A"

Microzona censuaria (semicentro A)	Fogli di Mappa
2	52 - 55 - 67 - 68 - 70

Indicativamente identificabile nel nucleo adiacente al centro storico della città estesa alla parte nord e sud e comprendente: tutta l'area compresa tra via del Castello,viale Cavour,via Rischiera

Guarneri

viale Bovio,via Conte Contin,via Cadorna,via IV Novembre, via dei Mulini,via Dati nella parte Nord, tutta l'area compresa tra Largo Madonna delle Grazie,via Beccaria, Porta Reale, via Vecchia,via Ponte San Ferdinando,via Iracinto,Ponte De Contro,via Filippo Masci,via De Albentiis, nella parte Sud ;

• **ZONA OMOGENEA 3 - "Semicentrale B"**

Microzona censuaria (semicentro B)	Fogli di Mappa
3	63 - 64 -148

Indicativamente identificabile nelle aree collocate nelle zone limitrofe alla zona centrale e comprendente l'area tra Ponte San Ferdinando,via del Tiro, via Acquaviva, viale Crispi,via Gammarana,via de Benedictis, via Po, via Flaiani,via De Gasperi,Ponte San Francesco, fiume Vezzola;

• **ZONA OMOGENEA 4 - "Quartiere Piano Solare e comprensorio via Cona"**

Microzona censuaria	Foglio di Mappa
4	66 - 71 - 72

Indicativamente identificabile nella zona periferica comprendente l'intero quartiere di Piano Solare ed in comprensorio della Cona;

• **ZONA OMOGENEA 5 - "Quartiere Villa Mosca e zona Colleparco ed Università"**

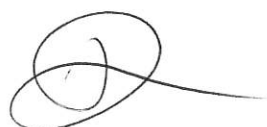
Microzona censuaria	Fogli di Mappa
5	53 - 54 - 61 - 62

Indicativamente identificabile nelle aree collocate nelle zone periferiche comprendente l'intero quartiere di Villa Mosca e l'area di Colleparco e dell'Università -

• **ZONA OMOGENEA 6 - "Quartiere Villa Pavone,Colleaterrato,Bivio Nepezzano e strada interna ex SS 80"**

Microzona censuaria	Fogli di Mappa
6	40 - 56 - 57- 58 - 59 - 65

Indicativamente identificabile nelle aree collocate nelle zone periferiche di Villa Pavone, Colletterrato, Bivio Nepezzano e zone edificate lungo l'asse costituito dalla ex SS 80.



Giovanni Varelli

• **ZONA OMOGENEA 7 - "Quartiere Piano della Lenta, Ponte Vezzola, Scapriano"**

Microzona censuaria	Fogli di Mappa
7	50 - 51 - 60

Indicativamente identificabile nelle aree collocate nelle zone delle frazioni periferiche di Piano della Lenta, di Ponte Vezzola e di Scapriano.

• **ZONA OMOGENEA 8 - "Quartiere Mezzanotte"**

Microzona censuaria	Fogli di Mappa
8	73 - 74

Indicativamente identificabile nelle aree collocate nelle zone periferica del quartiere Mezzanotte.

• **ZONA OMOGENEA 9 - "Frazione San Nicolò a Tordino"**

Microzona censuaria	Fogli di Mappa
9	44 - 45 - 46

Indicativamente identificabile nelle aree collocate nelle zone del nucleo abitato di San Nicolò a Tordino.

• **ZONA OMOGENEA 10 - "Frazioni Nepezzano, Villa Turri, Villa Falchini, Villa Schiavoni, Sant'Atto, Nucleo Industriale San Nicolò/Sant'Atto"**

Microzona censuaria	Fogli di Mappa
10	25-26-27-39-41-42-43-47

Indicativamente identificabile nelle aree collocate nelle zone periferica delle frazioni di Nepezzano, Villa Turri, Villa Falchini, Villa Schiavoni, Sant'Atto, comprensorio Nucleo Industriale.

• **ZONA OMOGENEA 11 - "Frazioni Putignano e zona adiacente"**

Microzona censuaria	Fogli di Mappa
11	6 - 29 - 30

Indicativamente identificabile nelle aree collocate nella zona periferica della frazione di Putignano e comprensorio adiacente.



Giuseppe Vasselli

• **ZONA OMOGENEA 12 - " Località La Specola, zona limitrofa posta a sud inerente il territorio di Poggio Cono e Poggio San Vittorino"**

Microzona censuaria	Fogli di Mappa
12	75-76-77-78-79-80-81-82-96-97-98-99-115-116-117-118-129

Indicativamente identificabile nelle aree collocate nelle zone periferiche della Specola e del territorio dei centri di Poggio San Vittorino e Poggio Cono.

• **ZONA OMOGENEA 13 - " Comprensorio di Collemenuccio, Sciusciano, Ponzano, Villa Tofo, Cannelli, Ponticelli, Varano e comprensorio di Magnanella, Castagneto, Rupio e Garrano"**

Microzona censuaria	Fogli di Mappa
13	1-2-3-4-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-28-31-32-33-34-35-36-37-38-48-49

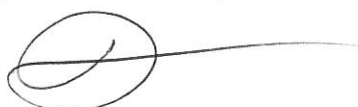
Indicativamente identificabile nelle aree collocate nelle zone periferiche del territorio di Collemenuccio, Sciusciano, Ponzano, Villa Tofo, Cannelli, Ponticelli, Varano, e del comprensorio di Magnanella, Castagneto, Rupio, e Garrano.

• **ZONA OMOGENEA 14 - " Comprensorio di Frondarola, Villa Tordinia, Valle San Giovanni, Cavuccio, Rocciano, Spiano, Rapino e comprensorio di Miano, Sardinara, Caprafico, Forcella e Villa Vomano"**

Microzona censuaria	Fogli di Mappa
14	83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146

Indicativamente identificabile nelle aree collocate nelle zone periferiche del territorio di Frondarola, Villa Tordinia, Valle San Giovanni, Cavuccio, Rocciano, Spiano, Rapino e comprensorio di Miano, Sardinara, Caprafico, Forcella e Villa Vomano.

• **ZONA DI PARTICOLARE PREGIO:** Non sono state individuate zone di particolare pregio in quanto sono tali moltissime zone, sia dell'area più urbanizzata centrale che delle frazioni periferiche e tale caratteristica le rende tutte di interesse particolare, ma ricomprese in una casistica troppo numerosa, che ne rende impossibile la definizione particolareggiata;

 Giovanni Vercelli

• **ZONA DI DEGRADO:** Si è inteso non individuare zone di particolare degrado in quanto non esiste una particolare zona ben definibile in cui è concentrato il degrado del patrimonio immobiliare e di quello sociale. Il fenomeno è piuttosto riconoscibile attraverso l'identificazione di alloggi di minor pregio all'interno di ogni singola zona. Si conviene che ove singoli edifici vengano attraversati dalla linea di confine delle zone, l'edificio sarà incluso nella zona di maggior valore.

I confini tra le aree omogenee e le zone s'intendono tracciati sulla linea di mezz'aria delle varie strade

5. INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DI BASE PER LA VALUTAZIONE DEL CANONE DI RIFERIMENTO: sulla base di quanto emerso dalla collaborazione e dal confronto con le Associazioni e le Organizzazioni Professionali del settore, ed a parziale modifica di quanto previsto nel previgente accordo, si è ritenuto di riferire il valore locativo di ciascun alloggio alla sua superficie catastale, comprensiva delle aree scoperte, così come risultante da certificato catastale o, in mancanza, definita in base alla planimetria catastale e ai criteri di cui al successivo art. 7.

Ai fini del calcolo dei mq utili per l'individuazione del valore locativo dell'immobile, la superficie catastale del garage o del posto auto è ridotta, in virtù della zona censuaria di appartenenza, nella misura come specificata nel citato art. 7. In ogni caso il garage o posto auto di pertinenza sono inclusi nel contratto di locazione, costituendo la relativa superficie catastale un parametro per l'individuazione del valore locativo. Si sono pertanto individuate le seguenti tipologie, legate al territorio e così individuate:

- Unità immobiliari con superficie superiore a 120 mq;
- Unità immobiliari con superficie da 70 a 120 mq;
- Unità immobiliari con superficie fino a 70 mq;

Sulla base delle suddette divisioni per tipologia sono stati individuati i valori minimo e massimo entro i quali è possibile individuare il canone convenzionale dell'unità immobiliare con relative fasce per ogni area come descritto nella tabella di seguito riportata:

SUB-FASCE DI VARIAZIONE PER SINGOLA ZONA

ZONA I

TIPOLOGIA ABITAZIONE	UNITA' di Misura	Sub Fascia 1		Sub Fascia 2		Sub Fascia 3	
		Min.	Max	Min.	Max	Min.	Max
Superficie oltre 120 mq	€ x mq/anno	61,56	76,97	67,72	84,67	74,49	93,14
Superficie da 70 a 120 mq	€ x mq/anno	45,70	76,90	50,27	84,59	55,30	93,05
Superficie fino a 70 mq	€ x mq/anno	55,37	76,97	66,44	84,67	73,08	93,14

ZONA 2

TIPOLOGIA ABITAZIONE	UNITA' di Misura	Sub Fascia 1		Sub Fascia 2		Sub Fascia3	
	€ x mq/anno	Min.	Max	Min.	Max	Min.	Max
Superficie oltre 120 mq	€ x mq/anno	41,04 - 61,56		45,14 - 67,72		49,65 - 74,49	
Superficie da 70 a 120 mq	€ x mq/anno	35,10 - 52,45		38,61 - 57,69		42,47 - 63,46	
Superficie fino a 70 mq	€ x mq/anno	35,14 - 52,45		42,17 - 57,69		46,39 - 63,46	

ZONA 3

TIPOLOGIA ABITAZIONE	UNITA' di Misura	Sub Fascia 1		Sub Fascia 2		Sub Fascia3	
	€ x mq/anno	Min.	Max	Min.	Max	Min.	Max
Superficie oltre 120 mq	€ x mq/anno	40,78 - 59,84		44,87 - 67,88		49,36 - 73,79	
Superficie da 70 a 120 mq	€ x mq/anno	35,42 - 51,81		38,96 - 56,66		42,86 - 62,89	
Superficie fino a 70 mq	€ x mq/anno	35,45 - 45,25		42,55 - 49,77		46,80 - 54,75	

ZONA 4

TIPOLOGIA ABITAZIONE	UNITA' di Misura	Sub Fascia 1		Sub Fascia 2		Sub Fascia3	
	€ x mq/anno	Min.	Max	Min.	Max	Min.	Max
Superficie oltre 120 mq	€ x mq/anno	37,21 - 54,23		40,99 - 59,66		45,08 - 65,63	
Superficie da 70 a 120 mq	€ x mq/anno	33,12 - 46,34		36,43 - 50,98		40,08 - 56,07	
Superficie fino a 70 mq	€ x mq/anno	33,12 - 46,33		39,74 - 50,97		43,72 - 56,06	

ZONA 5

TIPOLOGIA ABITAZIONE	UNITA' di Misura	Sub Fascia 1		Sub Fascia 2		Sub Fascia3	
	€ x mq/anno	Min.	Max	Min.	Max	Min.	Max
Superficie oltre 120 mq	€ x mq/anno	41,18 - 60,31		45,84 - 66,33		50,43 - 72,97	
Superficie da 70 a 120 mq	€ x mq/anno	36,92 - 51,18		40,61 - 55,78		44,67 - 61,92	
Superficie fino a 70 mq	€ x mq/anno	36,87 - 51,26		44,24 - 56,38		48,67 - 62,02	

Gian Varrelli

ZONA 6

TIPOLOGIA ABITAZIONE	UNITA' di Misura	Sub Fascia 1		Sub Fascia 2		Sub Fascia3	
	€ x mq/anno	Min.	Max	Min.	Max	Min.	Max
Superficie oltre 120 mq	€ x mq/anno	31,09 - 45,95		34,16 - 50,55		37,57 - 55,61	
Superficie da 70 a 120 mq	€ x mq/anno	28,52 - 39,10		31,37 - 43,01		34,51 - 47,31	
Superficie fino a 70 mq	€ x mq/anno	28,59 - 39,03		34,30 - 42,93		37,73 - 47,22	

ZONA 7

TIPOLOGIA ABITAZIONE	UNITA' di Misura	Sub Fascia 1		Sub Fascia 2		Sub Fascia3	
	€ x mq/anno	Min.	Max	Min.	Max	Min.	Max
Superficie oltre 120 mq	€ x mq/anno	34,22 - 47,89		37,65 - 52,67		41,41 - 57,94	
Superficie da 70 a 120 mq	€ x mq/anno	30,48 - 41,63		33,52 - 45,79		36,87 - 50,37	
Superficie fino a 70 mq	€ x mq/anno	30,36 - 41,60		36,43 - 45,76		40,08 - 50,34	

ZONA 8

TIPOLOGIA ABITAZIONE	UNITA' di Misura	Sub Fascia 1		Sub Fascia 2		Sub Fascia3	
	€ x mq/anno	Min.	Max	Min.	Max	Min.	Max
Superficie oltre 120 mq	€ x mq/anno	37,26 - 54,22		40,99 - 59,66		45,08 - 65,63	
Superficie da 70 a 120 mq	€ x mq/anno	33,12 - 46,35		36,43 - 50,98		40,08 - 56,07	
Superficie fino a 70 mq	€ x mq/anno	33,12 - 46,33		39,74 - 50,97		43,72 - 56,06	

ZONA 9

TIPOLOGIA ABITAZIONE	UNITA' di Misura	Sub Fascia 1		Sub Fascia 2		Sub Fascia3	
	€ x mq/anno	Min.	Max	Min.	Max	Min.	Max
Superficie oltre 120 mq	€ x mq/anno	33,53 - 49,68		36,89 - 54,65		40,38 - 60,11	
Superficie da 70 a 120 mq	€ x mq/anno	36,80 - 42,90		40,48 - 47,18		44,53 - 51,90	
Superficie fino a 70 mq	€ x mq/anno	49,28 - 59,14		54,21 - 65,06		59,63 - 71,56	

ZONA 10

TIPOLOGIA ABITAZIONE	UNITA' di Misura	Sub Fascia 1		Sub Fascia 2		Sub Fascia3	
	€ x mq/anno	Min.	Max	Min.	Max	Min.	Max
Superficie oltre 120 mq	€ x mq/anno	28,57 - 41,68		31,42 - 45,84		34,56 - 50,43	
Superficie da 70 a 120 mq	€ x mq/anno	24,84 - 35,77		27,32 - 39,42		30,06 - 43,27	
Superficie fino a 70 mq	€ x mq/anno	24,84 - 35,68		29,81 - 39,25		32,79 - 43,17	

ZONA 11

TIPOLOGIA ABITAZIONE	UNITA' di Misura	Sub Fascia 1		Sub Fascia 2		Sub Fascia3	
	€ x mq/anno	Min.	Max	Min.	Max	Min.	Max
Superficie oltre 120 mq	€ x mq/anno	27,32 - 40,80		30,06 - 44,88		33,06 - 49,37	
Superficie da 70 a 120 mq	€ x mq/anno	23,58 - 33,58		25,93 - 36,94		28,52 - 40,63	
Superficie fino a 70 mq	€ x mq/anno	23,66 - 33,51		28,38 - 36,86		31,22 - 40,54	

ZONA 12

TIPOLOGIA ABITAZIONE	UNITA' di Misura	Sub Fascia 1		Sub Fascia 2		Sub Fascia3	
	€ x mq/anno	Min.	Max	Min.	Max	Min.	Max
Superficie oltre 120 mq	€ x mq/anno	23,85 - 33,32		26,23 - 36,65		28,85 - 40,32	
Superficie da 70 a 120 mq	€ x mq/anno	23,92 - 33,24		26,31 - 36,56		28,95 - 40,22	
Superficie fino a 70 mq	€ x mq/anno	23,85 - 33,32		28,62 - 36,65		31,48 - 40,32	

ZONA 13

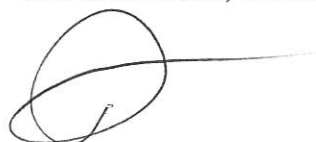
TIPOLOGIA ABITAZIONE	UNITA' di Misura	Sub Fascia 1		Sub Fascia 2		Sub Fascia3	
	€ x mq/anno	Min.	Max	Min.	Max	Min.	Max
Superficie oltre 120 mq	€ x mq/anno	27,32 - 38,09		30,06 - 41,89		33,06 - 46,08	
Superficie da 70 a 120 mq	€ x mq/anno	23,35 - 32,66		25,68 - 35,93		28,24 - 39,51	
Superficie fino a 70 mq	€ x mq/anno	23,26 - 32,73		27,92 - 36,01		30,72 - 39,61	

ZONA 14

TIPOLOGIA ABITAZIONE	UNITA' di Misura	Sub Fascia 1		Sub Fascia 2		Sub Fascia3	
	€ x mq/anno	Min.	Max	Min.	Max	Min.	Max
Superficie oltre 120 mq	€ x mq/anno	28,57 - 40,71		31,42 - 44,78		34,56 - 49,25	
Superficie da 70 a 120 mq	€ x mq/anno	25,19 - 34,96		27,70 - 38,46		30,48 - 42,30	
Superficie fino a 70 mq	€ x mq/anno	25,23 - 34,89		30,28 - 38,38		33,30 - 42,22	

Tali valori sono stati determinati, anche fatte le opportune valutazioni in merito:

- alle attuali condizioni locali del mercato degli affitti;
- ai canoni di locazioni in generale correnti su piazza;
- alla complessità e difficoltà di individuare in concreto marcate differenze tra le specifiche aree individuate, stante una certa omogeneità, su piazza, dei valori locativi;

 Giovanni Virelli

Si conviene che, nel calcolo del canone annuale, ove moltiplicando il valore per i metri quadrati il risultato della riga fosse minore di quello della riga immediatamente inferiore, deve essere preso a riferimento quest'ultimo.

I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione di ciascuna zona e area dovranno intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura del 75% della variazione dell'indice Istat (FOI), a partire dal terzo anno.

E' consentito, comunque, alle parti contrattuali, assistite da parte delle rispettive organizzazioni della proprietà o dei conduttori, a loro richiesta, concordare anche un canone inferiore alla sub-fascia di appartenenza.

6. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI "VALORI DI RIFERIMENTO" MINIMO E MASSIMO DEI CANONI DI LOCAZIONE:

In base a quanto disposto dagli art.li 5, 7, 11, 12, 13, 18, 21, 24 e 26 nell'ambito di ogni "zona urbana omogenea" è definita la fascia di oscillazione con un valore limite minimo e un valore limite massimo del canone espresso in euro/mq. annuo.

Ciascuna fascia di oscillazione, con il valore minimo e il valore massimo di riferimento per zona urbana omogenea, è suddivisa in tre sub-fasce, i cui valori minimi e massimi del canone sono compresi nei limiti di fascia.

Le sub-fasce di oscillazione, per ciascuna zona urbana omogenea, sono delimitate con riferimento alla sotto specificata lista degli elementi oggettivi relativi all'immobile e precisamente:

6.1 Elementi di tipo A

A1 bagno interno completo di tutti gli elementi (tazza, lavabo, bidet, vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica;

A2 impianti tecnologici essenziali e funzionanti: adduzione acqua potabile; impianto predisposto per l'installazione di uno scaldabagno che eroghi acqua calda in bagno; impianto elettrico; impianto gas;

6.2 Elementi di tipo B

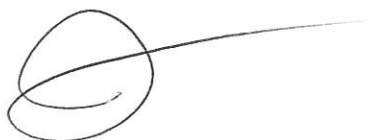
B1 cucina abitabile con almeno una finestra;

B2 ascensore per unità abitative situate al 2° piano o piano superiore;

B3 stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici, infissi, pavimenti, pareti e soffitti;

B4 impianti tecnologici, di esalazione e scarico conformi alle norme igienicosanitarie e di sicurezza vigenti alla data di stipula del contratto;

B5 riscaldamento centralizzato o autonomo;



Giovanni Ballelli

6.3 Elementi di tipo C

C1 doppio bagno di cui almeno uno completo di tutti gli elementi (tazza; lavabo; bidet, vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di aereazione meccanica;

C2 autorimessa o posto auto coperto (esclusivo o in comune);

C3 giardino condominiale;

C4 stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare buono in tutti i suoi elementi costitutivi, impianti tecnologici propri dell'abitazione, infissi, pavimenti, pareti e soffitti;

C5 stato di manutenzione e conservazione dello stabile normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici comuni, facciate, coperture, scale e spazi comuni interni;

C6 porte blindate e doppi vetri;

C7 prossimità dell'abitazione all'insieme dei servizi: rete dei trasporti pubblici, esercizi commerciali e servizi sociali;

Ai fini dell'individuazione delle sub-fasce di oscillazione deve verificarsi, per ciascuna di esse, la seguente composizione degli elementi oggettivi relativi all'immobile, come sopra specificati:

sub-fascia 1: . Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia:

a) se manca uno solo degli elementi di tipo A o comunque se di tipologia catastale A/5;

b) se, pur dotati di riscaldamento, tale elemento è realizzato con stufe nei singoli locali, comunque alimentate, fatta eccezione per gli immobili che hanno almeno quattro elementi del tipo B;

c) se hanno meno di tre elementi di tipo B, pur avendo tutti gli elementi di tipo A;

sub-fascia 2: . Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia:

a) se hanno tutti gli elementi di tipo A e almeno tre elementi di tipo B;

b) se hanno tutti gli elementi minimi di tipo A e B, richiesti per la sub fascia 2, e meno di tre elementi di tipo C.

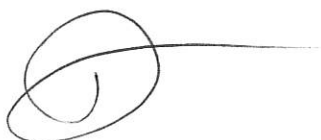
sub-fascia 3: . Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia se hanno tutti gli elementi di tipo A, almeno tre elementi di tipo B e tre elementi di tipo C ed in ogni caso non possono essere collocati in questa sub-fascia gli immobili se di tipologia catastale A/3 di classe 1, A/4 e A/6.

6.4 Elementi di tipo D

D1 presenza di elementi accessori: balconi o terrazzo;

D2 presenza di elementi funzionali: cantina o soffitta;

D3 appartamenti con vetustà inferiore a 30 anni, tranne che si tratti di immobili di pregio edilizio, ancorché non vincolati ai sensi di legge;



Gianni Varelli

D4 assenza di fonti specifiche di inquinamento ambientale ed acustico;

D5 affaccio esterno di pregio;

D6 giardino privato o spazio aperto esclusivo;

D7 posto auto scoperto;

D8 appartamenti fatti oggetto, negli ultimi 15 anni, d'intervento edilizio manutentivo per il quale è richiesta la dichiarazione o la Comunicazione in Comune di inizio attività (D.I.A. o C.I.A. o S.C.I.A.) ovvero Autorizzazione o Permesso di Costruire;

D9 terrazza di superficie superiore a 20 mq;

D10 Impianto di climatizzazione;

D11 Impianto di riscaldamento a pavimento;

D12 Unità immobiliare dotata di impianto di allarme;

D13 Presenza di impianto di domotica;

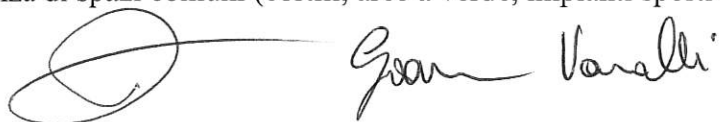
L'individuazione del canone tra il minimo e il massimo all'interno della sub-fascia è determinata dalla presenza degli elementi di tipo D. L'assenza degli elementi di tipo D, sopra specificati, implica l'applicazione all'unità immobiliare del valore minimo del canone previsto per la sub-fascia di appartenenza, viceversa, la presenza di almeno cinque degli elementi di tipo D, sopra specificati, comporta la possibilità di applicare all'unità immobiliare il valore massimo del canone della sub-fascia di appartenenza. Al fine della individuazione del canone tra il valore minimo e il valore massimo, la differenza tra questi due valori è divisa in 5/5. Conseguentemente la presenza di un numero di elementi di tipo D compresi da 1 a 4 comporta la possibilità di determinare il canone in un valore intermedio tra il minimo e il massimo individuato in tanti quinti, quanti sono gli elementi di tipo D presenti nell'immobile

7. DEFINIZIONE DEL METRO QUADRO IN MANCANZA DI INDICAZIONE DELLA SUPERFICIE CATASTALE

Ai fini di quanto previsto dall'art. 5, in mancanza della superficie catastale come ivi individuata, si ritiene opportuno definire convenzionalmente il concetto di metro quadro. I metri quadrati utili dell'unità immobiliare sono calcolati sulla base della sua superficie al lordo ricavabile dalla planimetria catastale ridotta, eventualmente, fino al 20%. La superficie dei balconi e dei terrazzi sarà considerata nella determinazione della superficie utile solo nella misura del 25% per quelli fino a trenta metri quadrati, l'ulteriore superficie sarà calcolata nella misura del 10%.

A tal fine, si osserva che l'art. 1, comma 4, del D.M. 16.01.2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15.03.2017) prevede che:

- le pertinenze dell'unità immobiliare (posto auto, box, cantina, ecc.);
- la presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi, ecc.);



- la dotazione dei vari servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o centralizzato, condizionamento d'aria ecc.);

debbano essere prese in considerazione, dalle parti contrattuali, private nella definizione del canone effettivo, al fine di collocare questo tra il valore minimo e il valore massimo delle fasce di oscillazione. Inoltre i metri quadrati utili dell'unità immobiliare e delle relative pertinenze (box, posto auto), così come risultante dalla relativa certificazione catastale, sono calcolate con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno. Le parti private contrattuali dovranno indicare espressamente in contratto la misura dei metri quadri utili attribuiti all'unità immobiliare oggetto del singolo contratto nonché il valore applicato per singolo metro quadro utile; ciò al fine di chiarezza amministrativa e di prevenzione di possibile contenzioso.

A tal proposito è espressamente previsto che *per il garage, box, posto auto e cantina*, pertinenza dell'unità immobiliare locata la superficie utile ai fini della definizione del valore locativo è individuata come da DPR 23 marzo 1998 n.138, con le relative percentuali ivi previste:

- **Zona 1-2-3-4-5-6-7:** superficie così come risultante da relativa certificazione catastale;
 - **Zona 8-9-10:** superficie non superiore al 75% di quella risultante da certificazione catastale
 - **Zona 11-12-13-14:** superficie non superiore al 50% di quella risultante da certificazione catastale
- Per il posto auto di pertinenza o assegnato in via esclusiva la superficie utile ai fini della definizione del valore locativo non potrà essere superiore al 10% di quella risultante da certificazione catastale ovvero da misurazione.

8. VARIAZIONI DEL CANONE: Le parti convengono che il canone di locazione, come definito dalle parti private contrattuali ai sensi del presente accordo, venga aggiornato ogni anno in misura pari al 75 % della variazione accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatisi nell'anno precedente. L'aggiornamento decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta da parte del locatore.

9. RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE - ONERI ACCESSORI

In materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori, ai sensi del D.M. 16.01.2017, le parti dispongono che per i contratti in oggetto si applica la tabella «oneri accessori» che si allega come parte integrante del presente sub num. 3 degli allegati ("allegato D")

10. DIRITTO DI PRELAZIONE Sarà facoltà del locatore concedere al conduttore il diritto di prelazione in caso di vendita dell'immobile con le modalità previste dagli art.li 38 e 39 della legge n. 392/78.

11. IMMOBILE ARREDATO Per gli alloggi ammobiliati, con mobilio efficiente ed elettrodomestici funzionanti, il valore di canone effettivo individuato all'interno delle fasce potrà aumentare fino ad un massimo del 20 per cento. Si conviene di adottare quanto precede anche nei contratti "transitorio" e "transitorio per studenti". Tale aumento sarà cumulabile con altri previsti dal presente accordo, ove ricorrente.



12. RISPARMIO ENERGETICO Al fine di migliorare lo stato manutentivo degli immobili, in conformità delle norme sulla tutela della salute e del risparmio energetico, il valore di canone effettivo individuato all'interno delle fasce potrà aumentare: fino ad un massimo del 20% per gli immobili classificati in Classe A, fino ad un massimo del 15% per gli immobili classificati in Classe B, fino ad un massimo del 10% per gli immobili classificati in Classe C, e del 5% per gli immobili classificati nelle Classi D ed E; Si conviene di adottare quanto precede anche nei contratti "transitorio" e "transitorio per studenti". Tale aumento sarà cumulabile con altri previsti dal presente accordo, ove ricorrente.

13. LOCAZIONE PARZIALE Nel caso di locazione di porzione di immobile, il canone dell'intero appartamento, calcolato in base ai criteri sopra specificati, sarà frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.

CAPO II

NORME SPECIALI

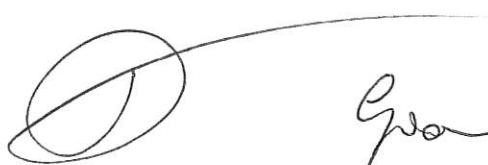
CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO (art. 2, comma 3, L. 431/98)

14. IL CONTRATTO ABITATIVO ORDINARIO

I contratti di locazione potranno essere stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di contratto previsti dal D.M. 16 gennaio 2017, allegato A. In ordine alla previsione dell'indicazione nel contratto, nella parte descrittiva, di tutti gli elementi e i riferimenti documentali e informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 2003, le parti stipulanti convengono che, in mancanza della documentazione suddetta, il locatore dovrà allegare conforme autodichiarazione sostitutiva.

15. DURATA DEL CONTRATTO

Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni indicate nella tab. 1) subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 5 per cento per i contratti di durata di quattro anni, del 6 per cento per i contratti di durata di cinque anni e del 7 per cento per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l'intera durata contrattuale.

 Giovanni Barilli

CONTRATTI PER GLI USI TRANSITORI ABITATIVI (art. 5 comma 1, legge 431/98)

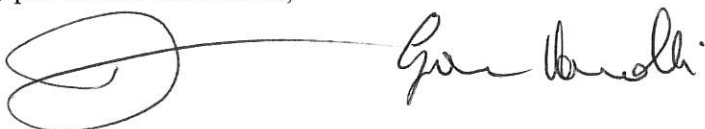
16. IL CONTRATTO TRANSITORIO ORDINARIO

I contratti di locazione transitori potranno essere stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di contratto previsti dal D.M. 16 gennaio 2017, allegato B. Tali contratti potranno avere una durata massima di 18 mesi. In ordine alla previsione dell'indicazione nel contratto, nella parte descrittiva, di tutti gli elementi e i riferimenti documentali e informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 2003, le parti stipulanti convengono che, in mancanza della documentazione suddetta, il locatore dovrà allegare conforme auto dichiarazione sostitutiva.

17. ESIGENZE DI TRANSITORIETA'. Le parti individuano, anche considerati, usi, consuetudini locali, ecc. le particolari esigenze (delle quali -si specifica- è sufficiente la sussistenza di una delle sottoindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti) come da seguente elenco delle varie fattispecie,

- per i proprietari:

- 1) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
- 2) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità;
- 3) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori (il rilascio è condizionato dal possesso della concessione edilizia);
- 4) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso (il rilascio è condizionato dal possesso della concessione edilizia);
- 5) per cambio di destinazione d'uso degli immobili;
- 6) per ristrutturazione con concessione edilizia già rilasciata;
- 7) quando si sia in attesa di vendita con preliminare già stipulato;
- 8) per matrimonio proprio o dei figli;
- 9) per separazione o divorzio;
- 10) per rientro dall'estero;



Il) qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto;

- per i conduttori:

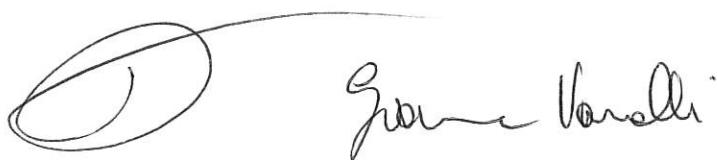
- 1) per trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- 2) per contratto di lavoro a tempo determinato in Comune diverso da quello di residenza;
- 3) per assegnazione di alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o presso privati di un alloggio che si rende disponibile entro diciotto mesi, dimostrato con compromesso stipulato;
- 4) per vicinanza momentanea a parenti bisognosi;
- 5) per separazione o divorzio;
- 6) per uso come seconda casa.
- 7) qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore documentabile e/o collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto. Si conviene, in virtù di quanto stabilito dalla legge n. 431/98 e dal D.M. 30.12.02, che l'esigenza transitoria del conduttore o del locatore debba essere provata con apposita ed idonea documentazione da allegare al contratto

18. PERMANENZA DELLE CONDIZIONI

I contratti, del tipo transitorio definito a livello locale devono contenere una specifica dichiarazione che individui l'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore, tra quelle indicate in precedenza, da provare, per i contratti di durata superiori a trenta giorni, con apposita documentazione da allegare al contratto stesso con eventuale autodichiarazione sostitutiva. Si precisa inoltre che, in deroga a quanto indicato in precedenza, circa le specifiche esigenze del locatore o del conduttore, è possibile predisporre contratti di locazione transitori per particolari esigenze, diverse da quelle innanzi indicate, nel caso si proceda alla predisposizione di contratti assistiti, alla presenza cioè dei rappresentanti delle parti (Art. 2, comma 5 D.M. 16 gennaio 2017).

19. VALORE DEL CANONE

Ai fini dell'art. 2, c. 2, D.M. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti si riportano integralmente a quanto convenuto al capo I, Parte Generale ed inoltre danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione del Comune di Teramo e di quanto previsto dall'art. 6, eventualmente incrementati, fino al 15%, considerata l'importanza strategica del Comune di Teramo con particolare riferimento al fatto che si tratta di un capoluogo di provincia.



CONTRATTI PER SODDISFARE ESIGENZE ABITATIVE DI STUDENTI UNIVERSITARI (art. 5, commi 2 e 3, legge 431/98)

20. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

Detti contratti potranno essere stipulati soltanto nel caso in cui il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o post laurea (master, dottorati, specializzazioni e perfezionamenti) e comunque quelli disciplinati dalla legge 508 del 1999 che rilasciano diplomi di 1° e 2° livello riconosciuti dal MIUR, ed abbia la propria residenza al di fuori del Comune di TERAMO. La durata potrà essere da sei mesi a tre anni (rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore). Tali contratti potranno essere sottoscritti dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari o dalle aziende per il diritto allo studio. Analogamente potranno essere stipulati contratti di locazione da tutti gli studenti con residenza all'estero che si trovano a fare corsi presso l'Università di Teramo.

21. CIRCA IL CONTRATTO PER STUDENTI

I contratti di locazione potranno essere stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di contratto previsti dal D.M. 16 gennaio 2017, allegato C.

In ordine alla previsione dell'indicazione nel contratto, nella parte descrittiva, di tutti gli elementi e i riferimenti documentali e informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parti stipulanti convengono che, in mancanza della documentazione suddetta, il locatore dovrà allegare conforme auto dichiarazione sostitutiva.

22. VALORE DEL CANONE

Ai fini dell'art. 2, c. 2, D.M. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti si riportano integralmente a quanto convenuto al capitolo 1, punto 2, e danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione del Comune di Teramo e di quanto previsto dall'art. 6 incrementati fino al 15%, trattandosi ovviamente di locali attrezzati e funzionali per le esigenze degli studenti.

CAPO III

NORME COMUNI

23. IMPEGNO

Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo si impegnano a non sottoscrivere, durante la vigenza del medesimo, accordi territoriali diversi dal presente.



24. GRANDI PROPRIETA'

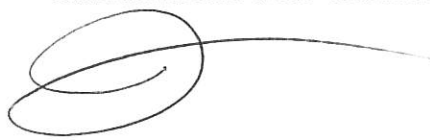
Per gli enti previdenziali pubblici, le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi l'attribuzione, in capo ad un medesimo soggetto, della disponibilità di più di 50 unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio comunale), i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appositi Accordi integrativi fra la proprietà interessata e organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori. In presenza della sottoscrizione di accordo integrativo, le parti potranno essere assistite nella stipulazione dei singoli contratti di locazione dalle associazioni sindacali da esse prescelte tra quelle che abbiano sottoscritto l'accordo integrativo stesso. Tali Accordi integrativi, da stipularsi per zone territoriali da individuarsi dalle associazioni sindacali predette, possono prevedere speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori nonché la possibilità di derogare dalla tabella oneri accessori.

25. CANONE MASSIMO DELL' ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRATIVO

I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'articolo 2 comma 3 del Decreto 22 Aprile 2008, sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, secondo periodo del DM 16/01/2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente Accordo. Nella definizione di detti canoni si applicano le modalità di calcolo previste al CAPO I, art.li 5 e ss del presente Accordo.

26. COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE (Art. 6 D.M. 16.01.2017)

Per i contratti di locazione di cui agli articoli I, 2 e 3 della L. 431/98 sono adottate le «Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione» di cui all'Allegato E del d.m. 16.01.2017 al fine di limitare il ricorso al contenzioso giudiziale delle parti. Per ogni controversia che sorga in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contratti di cui al D.M. 16.01.2017 nonché in ordine all'esatta applicazione degli accordi territoriali o integrativi, ciascuna parte può richiedere, prima di adire l'autorità giudiziaria, che si sia nominata una Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale che deve, sempreché l'altra parte aderisca alla procedura, concludere il suo operato non oltre sessanta giorni dalla data della sua costituzione, secondo le modalità stabilite nel citato Allegato E. E' altresì facoltà di ciascuna parte ricorrere alla Commissione affinché attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli accordi di riferimento, nonché per tutti gli altri casi espressamente previsti all'art. 6 del d.m. 16.01.2017 e con le modalità di cui all'Allegato E del decreto stesso. Il parere della Commissione di Conciliazione non è vincolante per le parti richiedenti. L'istanza di attivare la procedura di conciliazione deve essere presentata ad una delle associazioni firmatarie del presente accordo territoriale. Le parti stipulanti si riservano di predisporre apposito regolamento per il funzionamento delle commissioni di conciliazione.

 Giovanni Varoli

27. AGGIORNAMENTO DEGLI ACCORDI

Le parti firmatarie convengono che il canone di locazione mq sarà aggiornato, automaticamente, ogni anno con riferimento alle variazioni del 75% dell'indice dei prezzi al consumo di operai e impiegati accertate dall'ISTAT (FOI) senza che le parti vengano riconvocate.

28. CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI

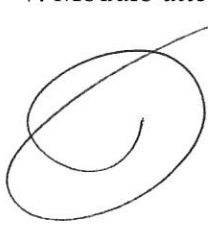
I contratti stipulati ai sensi del presente accordo dovranno essere stipulati in linea con i parametri di cui agli Allegati F e G e l'attestazione dovrà essere sottoscritta da una delle associazioni firmatarie del presente accordo, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali. Le associazioni firmatarie del presente accordo potranno anche bilateralmente attestare la congruità del contratto.

29. Il presente accordo sostituisce e annulla ogni precedente accordo stipulato ai sensi della medesima legge. Il presente accordo si compone di complessive --20-- pagine

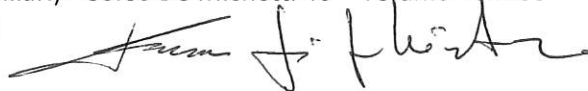
TERAMO, li

Si allegano, come parte integrante del presente accordo territoriale:

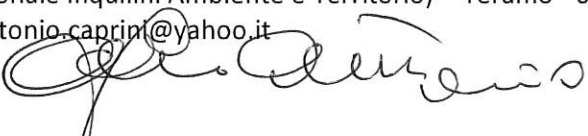
1. contratto di locazione ad uso abitativo (allegato A);
2. contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (allegato B);
3. contratto di locazione specifico per studenti (allegato C).
4. tabella di ripartizione degli oneri accessori (allegato D);
5. Modulo procedura di negoziazione e conciliazione stragiudiziale (allegato E);
6. Modulo attestazione unilaterale congruità canone (allegato F);
7. Modulo attestazione bilaterale congruità canone (allegato G);

 Gianni Virelli

Leggono, confermano e sottoscrivono le Organizzazioni della Proprietà edilizia:

- CONFEDILIZIA (Confederazione Proprietà Edilizia) - via De Albentis 5 - Teramo - 64100
Tel.0861/250308 - fax 0861 /254099 - confediliziteramo@gmail.com
ing. Rocco Fantozzi 
- ASPPI (Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari) - Largo Proconsole 1 - Teramo - 64100
Tel.3394598843 - asppteramo@libero.it
sig. Luca Di Giuseppe 
- Confappi (Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare) - Via Duca D'Aosta 45 - Teramo - 64100
Tel./Fax 0861/243703 - confappi.te@libero.it
geom. Gino Di Giuseppe 
- UPPI (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari) - Corso De Michetti 40 - Teramo - 64100
Tel.3334000150 - uppiteramo@libero.it
sig. Francesco Di Battista 

Leggono, confermano e sottoscrivono le Organizzazioni che rappresentano i conduttori:

- UNIAT (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio) - Teramo - 64100
Tel. 3286644916 - antonio.caprini@yahoo.it
sig. Antonio Caprini 
- SUNIA (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari) - viale Crispi 173- Teramo - 64100
Tel. 0861/1750597 - giovannavaralli@virgilio.it
avv. Giovanna Varalli 
- SICET (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) viale Crispi 44 - - Teramo - 64100
Tel./Fax 0861/370336/7/8 - sicet.teramo@cisl.it
sig. Antonio Di Berardo 

TERAMO, lì